STATUTO

Associazione Musica e Cultura "PENTAGRAMMA"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi del Codice Civile l'associazione denominata **Associazione Musica e Cultura "PENTAGRAMMA"** con sede in via Ernesto Bosio, 7 nel Comune di San Cristoforo (AL).

La variazione di sede legale non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica ed è esclusa ogni finalità di lucro.

L'associazione avrà come principi informatori l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la sovranità dell'assemblea, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 07/12/2000 e della legge regionale 7 del 07/02/2006.

Fini associativi sono lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale in tutti i suoi generi ed in tutte le sue forme.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere varie attività, in particolare:

- Promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti anche valorizzandone dovunque l'opera, l'immagine e l'ingegno;
- Promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale tra giovani ed adulti;

- Favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica e/o al teatro;
- Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere ed a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli artisti/soci;
- Promuovere ed organizzare corsi di formazione e/o di aggiornamento per docenti di scuola di ogni ordine e grado.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate e comunque connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca nell'ambito dell'arte e dello spettacolo, utilizzando le prestazioni degli associati o di qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica; a tal fine potrà intrattenere rapporti di collaborazione con artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il conseguimento degli obiettivi statutari.

L'attività dell'Associazione si esplica sia in territorio nazionale che estero, potendo affiliarsi e/o stabilendo rapporti di collaborazione con organismi associativi nazionali ed internazionali che perseguano le stesse finalità.

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi statutari, potrà promuovere varie attività, tra cui, a titolo esemplificativo:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti;
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione e distribuzione di materiale multimediale.

L'Associazione potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà necessarie ed utili per il conseguimento dei propri scopi.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, partecipando alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo con insindacabile deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.

E' prevista la possibilità di 5 (cinque) categorie di soci:

fondatori (coloro che hanno dato origine all'Associazione)

ordinari (persone fisiche o enti o associazioni che collaborano fattivamente alle attività dell'Associazione)

volontari (coloro che prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti o onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- reale condivisione degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'assemblea dei soci;
- svolga attività in conflitto con gli interessi dell'associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta nel'ambito o per conto dell'associazione.

Il socio può recedere in qualunque momento, comunicando la sua volontà al presidente del consiglio direttivo.

Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

I soci sono iscritti nel Registro dei soci, tenuto dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 - (Durata ed esercizi sociali)

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 - (Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le eventuali liberalità offerte da terzi e da Soci;
- i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati;
- i beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- gli avanzi netti di gestione.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento del'associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso od esclusione da parte di un socio, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione.

ART. 6 - (Assemblea dei Soci)

L'assemblea dei soci è sovrana. Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci, a qualunque categoria appartengano.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro socio.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, presentato dal Consiglio Direttivo;
- nomina il Consiglio Direttivo, ossia il Presidente, il vice presidente, il tesoriere e gli altri consiglieri;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- approva l'eventuale regolamento interno;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti nel registro dei soci alla data dell'Assemblea.

Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare, da inviare ai soci con posta cartacea o elettronica, almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dal tesoriere, da un Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, il quale è nominato di volta in volta dall'Assemblea, verbalizza le sedute ed è incaricato della tenuta del registro dei verbali dell'assemblea.

Le deliberazioni assembleari, i bilanci ed i rendiconti sono portate a conoscenza dei soci con le medesime forme della convocazione.

ART. 7 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, nominati per un periodo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

Componenti di diritto del Consiglio sono il Presidente, il Vice Presidente ed il tesoriere.

Se nel corso dell'esercizio il consiglio si riduce a meno di 5 componenti, si provvede alla loro sostituzione mediante nomina provvisoria di un componente da parte dei consiglieri superstiti, sino alla successiva Assemblea dei soci che ratificherà la scelta del consiglio ovvero nominerà un diverso consigliere. La scadenza del mandato del consiglio rimane immutata ed avrà quindi efficacia anche per il consigliere neo eletto.

ART. 8 - (Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo)

E' compito del Consiglio direttivo formulare indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo approva il progetto di Bilancio e lo presenta, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Il consiglio direttivo, ad ogni riunione, nomina il segretario del Consiglio, il quale è incaricato di redigere i verbali delle riunioni e di tenerne il registro.

ART. 9 - (Rappresentanza legale dell'Associazione)

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta di diritto al Presidente, al Vice Presidente ed al Tesoriere disgiuntamente tra loro. I rappresentanti legali hanno il potere di agire e di rappresentare l'Associazione per gli atti di ordinaria amministrazione. I poteri di agire e di rappresentare l'associazione per gli atti di straordinaria amministrazione sono in capo al consiglio direttivo come organo collegiale. Si intendono atti di straordinaria amministrazione quelli il cui impegno di spesa superi il valore di € 10.000 (euro diecimila).

ART. 10 - (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio e in ogni altra occasione in cui sia chiesta la convocazione da parte di un componente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Tesoriere, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, inoltrati almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal tesoriere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario nominato per ogni riunione.

ART. 11 - (Il tesoriere)

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone la bozza del bilancio consuntivo.

ART. 12 - (Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito da un rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite dell'associazione.

La redazione da parte del Consiglio e l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio annuale costituisce un obbligo.

ART. 13 - (Avanzi di gestione)

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 - (Libri dell'Associazione)

L'Associazione, oltre agli altri registri eventualmente prescritti dalla normativa civilistica e tributaria, tiene il libro dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, il libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro dei soci e il registro di cassa.

ART. 15 - (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà destinato, a cura del Consiglio Direttivo, ad altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Norme applicabili)

Per disciplinare le fattispecie non previste dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia contenute nel codice civile, nelle altre leggi, decreti o regolamenti e, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI LIGURE
Viale Saffi, 35
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 330201

25-5-2015

Reg. 1037 2000

All. N. 3B Sez. 3T

Tra.

Diritti

TOTALE 2000

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Fr... Romeo

Firma e qualifica del Direttore Provinciale,
SALVATORE CANGRIGOLI